



COMUNE DI MEANA SARDO PROVINCIA DI NUORO

08030 Meana Sardo – P.zza IV Novembre
C.F. 00161820915 Tel. 0784 64362 Fax 0784 64203

pec: protocollo@pec.comunemeanasardo.gov.it - meana@pec.comune.meanasardo.nu.it

Ufficio Servizio Finanziario

NOVITA' IUC 2019

Per l'anno d'imposta 2019 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente.

IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.)

Dal 1° gennaio 2014, con l'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge di Stabilità 2014 (n. 147/2013) è stata istituita l'Imposta Comunale Unica (I.U.C.) che si compone di:

1. I.M.U. (componente patrimoniale) che ha natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali e fabbricati strumentali all'attività agricola;
2. TASI (tributo per i servizi indivisibili)(componente servizi) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile comprese abitazioni principali e fabbricati strumentali all'attività agricola;
3. TARI (tassa sui rifiuti) (componente servizi) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/05/2014 è stato approvato il regolamento dell' Imposta Unica Comunale, successivamente modificato con deliberazioni Consiliari n. 22 del 29/09/2014 e n. 12 del 29/04/2016.

IMU

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2019 si è provveduto ad approvare le aliquote IMU per l'anno 2019, che risultano invariate rispetto agli anni precedenti.

Per il 2019 l'IMU non si applica :

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si continua ad applicare l'aliquota ridotta dello 0,40 per cento e la detrazione dall'imposta di euro 200,00;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, comprese le pertinenze;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) ai fabbricati rurali ad uso strumentale
- f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;

- g) all'unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza (Forze armate e Forze di polizia) non locato, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e relative pertinenze:

- a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Le predette agevolazioni sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

A.I.R.E. – Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (art. 9 bis D.L. 28/03/2014, n. 47)

“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”. Tale unità immobiliare è pertanto esente ai fini IMU, e le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Comodato gratuito

- La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale sono soggetti all'applicazione dell'imposta.

Rimangono in vigore per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. n. 296/06, le seguenti aliquote e detrazioni stabilite con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 28/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione aliquote IMU anno 2019”.

ALIQUOTE:

Fattispecie	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	0,2%
Altri immobili	0,70%
Detrazione abitazione principale	€ 200,00
Fabbricati cat. D	0,76% (a favore dello Stato)

I terreni agricoli sono esenti in quanto Comune montano. I fabbricati rurali strumentali all'attività agricola sono esenti ai sensi dell'art. 1 comma 708 della Legge n., 147 del 27/12/2013. Si tratta di tutte le costruzioni strumentali all'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Tali immobili devono risultare accatastati nel catasto urbano nella categoria D10 oppure essere contrassegnati con la sigla "R" in Catasto.

Scadenze:

1° rata entro il 17 giugno 2019 :
2° rata entro il 16 dicembre 2019:

CODICI TRIBUTO da utilizzare nei modelli F24:

codice Comune di Meana Sardo	F073
Fabbricati	3918
Aree fabbricabili	3916
Immobili gruppo D (quota Stato)	3925

DICHIARAZIONE IMU:

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

TASI

Questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 28/03/2019, ha confermato anche per l'anno 2019 l'azzeramento dell'aliquota per tutti gli immobili.

TARI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 28/03/2019 si è proceduto all'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI per l'anno 2019.
Le date di scadenza delle rate di versamento per l'anno 2019 sono le seguenti:

1° rata: 30 giugno 2018
2° rata: 31 agosto 2018
3° rata: 31 ottobre 2018
4° rata: 30 dicembre 2018